N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
		AUTENTIC	AZIONE DELLE FIRM	1E	1
o s rese	ottoscritto (nome	e cognome) _ rtifico che le n	AZIONE DELLE FIRM (ella cui identità personale sono certo,	(<i>qualifi</i>) firme,	<i>ca e ufficio</i> apposte in mia che.
rese	ottoscritto (nome	e cognome) _ rtifico che le n ri sopra elencati e de	((<i>qualifi</i>) firme,	ca e ufficio apposte in mia che.
rese	ottoscritto (nome cen nza dai sottoscritton	e cognome) _ rtifico che le n ri sopra elencati e de	(((qualifi) firme, sono autentio	che.
rese	ottoscritto (nomecen	e cognome) rtifico che le n ri sopra elencati e de (ti.	ella cui identità personale sono certo, mbro e firma)	(qualifi) firme, sono autentio	che.

Pag. 4

Il Sindaco

(o il funzionario delegato)

(timbro e firma)

Comune di , Modulo n.

PROGETTO DI LEGGE **DI INIZIATIVA POPOLARE**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA **SARDEGNA** XVI LEGISLATURA

VIDIMAZIONE	Bollo
	Solio
, il	

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensiai sensi dell'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna):

Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità della flora autoctona della Sardegna

t. 1	(Princi)	рі е	final	ità)

La Regione Autonoma della Sardegna riconosce la valenza pubblica rivestita dalla flora autoctona per le funzioni ambientale, naturalistica, paesaggistica, identitaria, sociale, scientifica, cultura

a) degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle direttive 09/147/CE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione del labitata naturati e seminatura della flora e della flauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981; b) della normativa relativa a D.lgs del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che si richiama ai principi della legge 1497/1939 e al D.lgs del 23 ottobre 2014 art. 4., ai sensi dell'art. 7, con

, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:
 a) alla tutela della flora autoctona e degli habitat naturali e seminatura
 b) alla conservazione in situ ed ex situ della flora autoctona;

c) al recupero e/o ripristino degli habitat naturali e seminaturali.

Art. 2 (Definizioni)

Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera. La biodiversità viene distinta in tre livelli principali: genetico

nservazione ex situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al i fuori del loro ambiente naturale;

conservazione in situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o

ell'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprie caratteristiche, nonché gli habitat naturali, seminaturali o gli agroccosistemi;
unità tassonomica: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche di piante spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico, varietale e colturale;
popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza o ecotipo autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica ed una

zione e separazione dalle altre popolazioni;

nicichia ecologica: ambiente definito o caratterizzato da fattori biotici e abiotici specifici in cui vive una definita unità tassonomica in almeno una delle fasi del suo ciclo biologico; habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, e si differenziano in interamente naturali e seminaturali; ecosistema: unità funzionale formata dall'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi (necessarie alla sopravvivenza dei primi), in un'area delimitata, comprendente un insieme di

Art. 3 (Collaborazione transfrontaliera e transnazionale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza locale, interregionale e internazionale con le altre Regioni italiane e con le Regioni e Stati esteri in relazione alla tutela della flora.

. La Regione, attraverso gli Assessorati competenti, assicura le finalità di cui al primo comma dell'articolo 1 per la tutela della flora sarda:

n) provvedendo al costante monitoraggio e censimento delle specie e degli habitat, in particolar modo per quelli prioritari e non prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

p) provvedendo all'organizzazione e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela delle specie e degli habitat;

o) perando per la conservazione e il riequilibrio degli ecosistemi naturali tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, lo studio e l'esecuzione di progetti
nterventi significativi o urgenti e il coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della flora autoctona;

d) promuovendo il recupero e la conservazione del territorio e dell'ambiente tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi rilevan anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.

2. La Regione promuove le conoscenze relative alla tutela della diversità vegetale tramite i sistemi di divulgazione tradizionali e moderni.

Art. 5 (Divieti)

I. Nel territorio della Regione, per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate ai sen del successivo comma 3, lettera a, è fatto divieto di:

net successivo comma 3, lettera a, e ratto divicto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, danneggiare o distruggere esemplari o anche singole parti delle specie di cui al suddetto allegato, compresi frutti, semi, bulbi, rizomi, propaguli e porzioni di cellule tessuti vegetali, incluso il materiale genetico o porzioni di questo.
b) detenere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari o anche singole parti delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale. Sono fatte salve le utilizzazioni per finalità didattiche e scientifiche conservazione ex situ nei Centri di Conservazione della Biodiversità, negli Orti Botanici e nelle Banche del Germoplasma di istituzioni pubbliche della Sardegna.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e su indicazione della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, predispone, con apposito decreto, i seguenticando.

a) elenco delle specie vegetali autoctone a protezione totale;

a) elenco delle specie vegetali autoctone a protezione totale;
b) elenco delle specie vegetali autoctone soggette a limituzzioni nella raccolta;
c) elenco delle specie autoctone di interesse regionale;
d) elenco delle specie autoctone di interesse regionale;
d) elenco degli habitat naturali e seminaturali d'interesse regionale.
4. Con la medesima procedura stabilita al precedente comma 3 si provvede all'aggiornamento periodico e alla modifica degli elenchi e degli habitat di cui al comma 3 medesimo.
5. La Regione dispone che, negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero e/o ripristino ambientale di siti degradati, siar
utilizzati prioritariamente specie e genotipi delle aree circostanti.
6. Con le direttive di cui all'articolo 1 sono disciplinate le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui alla lettera b) del comma 3.

All Conformations)

1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell'informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della presente legge; a tal fine organizza, in particolare, una campagna d'informazione volta all diffusione della conoscenza relativa alle specie vegetali tutelate e agli habitat d'interesse regionale.

Pag. 1

Art. 7 (Centri e strutture per la conservazione ex situ della fitodiversità)

1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle specie vegetali autoctone ritenute a rischio d'estinzione e/o di erosione genetica anche attraverso la conservazione ex situ, nei Centri di Conservazione della Biodiversità, negli Orti Botanici e nelle Banche del Germoplasma o altri centri individuati e accreditati con apposita delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.

2. I centri e le strutture di cui al comma 1, svolgono tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in esse conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione

Le direttive di cui all'articolo 15 disciplinano i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui al comma 1.

Art. 8 (Autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali autoctone a protezione totale)

I. Gli istituti di ricerca, le università, gli enti e le associazioni ufficialmente riconosciute che abbiano finalità di ricerca, conservazione della natura, divulgazione ed educazione ambientale che intendono raccogliere esemplari di specie vegetali autoctone a protezione totale presentano motivata domanda all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente. L'Assessorato, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, rilascia l'autorizzazione. Tale autorizzazione alla raccolta può essere negata qualora esistano motivati rischi di conservazione per la specie vegetale e può essere condizionata all'osservanza di particolari nodalità da seguire per effettuare la raccolta stessa.

Art. 9 (Non operatività dei divieti)

1. I divieti e i limiti di cui all'articolo 5 non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali, raccolta di piante officinali secondo le specifiche norme vigenti.

2. Dall'operatività dei divieti e dei limiti di cui all'articolo 5 sono, inoltre, escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi silvo-colturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale. Sono altresi escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 5 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento estante la provenienza e l'origine antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 (Sanzioni)

FALL 10 (Sultations)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare o gegetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente legge comporta altresì il sequestro amministrativo

1. La realizzazione del Sistema Carta della Natura della Sardegna in scala 1:50.000 da parte della Regione Sarda e ISPRA- Ministero dell'Ambiente nel 2015, con l'individuazione di 92 tipi di habitat, costituisce un base per il suo costante aggiornamento, anche a scala di maggiore dettaglio, del censimento e monitoraggio nel tempo delle singole specie autoctone, delle loro popolazioni e degli habitant naturali e semi-naturali, a cui provvede l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, con la collaborazione delle Università della Sardegna, centri regionali di ricerca e anche con il contributo di Enti e Associazioni protezionistiche qualificate.

2. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avviene sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica regionale di cui all'articolo 12.

Art. 12 (Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona)

1. È istituita presso l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda autoctona, nominata dalla Giunta regionale.

2. Con Decreto della Giunta sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

Alt. 13 (intervents statorantar) et algent at tuteta)

1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della flora autoctorna, degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.

2. Qualora gli interventi prevedano un imminente danno e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione dichiara la condizione di urgenza e improrogabilità.

Art. 14 (Accertamento delle violazioni)

1. I compiti di vigilanza ed accertamento delle violazioni alla presente legge e all'irrogazione delle sanzioni relative sono attribuiti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda), e a tutti gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente in collaborazione con le Università della Sardegna, promuove speciali corsi di istruzione per il personale regionale addetto alla vigilanza di cui al comma 1.

L. Le direttive di attuazione disciplinano le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui alla lettera b) del comma 3.

- 2. Le direttive di attuazione disciplinano le limitazioni e le modalità di raccolta per tutte le specie vegetali negli habitat naturali e seminaturali d'interesse regionale.
 3. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale della Difese dell'Ambiente.

Art. 16 (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'anno 2022.

2. Alla determinazione degli stessi oneri si provvede con la legge finanziaria annuale o pluriennale della RAS.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli precedenti, fanno carico all'unità previsionale di base.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 10 e 14 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base XX dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2022
2024 e del bilancio per l'anno 2022, con riferimento al capitolo con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di flora protetta" e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo XX.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle direttive di attuazione di cui all'articolo 15.

Art. 18 (Abrogazioni)

to abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

I sottoscritti firmatari dichiarano di avere letto l'informativa sull'utilizzo dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati, dettagliatamente riportato https://www.facebook.com/SBIss-Societ%C3%A0-Botanica-Italiana-Sezione-Sarda-979799865563602/. Sono altresì informati che i promotori della sottoscrizione sono ANCI Sardegna e Società Botanica Italiana Sezione Sarda (SBIss), che SBIss è il titolare dei dati raccolti con questa dichiarazione. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità proprie della presente proposta di legge di iniziativa popolare, acconsentendo al loro trattamento nella misura necessaria per gli sconi sopra indicati

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
1					
2					
3					
4					

Pag. 2

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

Pag. 3